

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE

589-1/ 2025

Il Tribunale di Napoli – settima sezione civile - nella persona del Giudice Francesco Paolo Feo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di concordato minore promossa da [REDACTED] e [REDACTED], rappresentati e difesi dall'Avvocato Claudio Liguori ed assistiti dal Professionista designato dall'OCC, dottor Domenico Molisso

Fatto e Diritto

I due ricorrenti – madre e figlio - hanno chiesto l'ammissione alla procedura di concordato minore relativamente ad una situazione di sovraindebitamento avente origine comune ad entrambi.

La proposta è risultata ammissibile, essendosi rilevato:

- che le obbligazioni inadempite si riferiscono allo svolgimento di attività professionale/imprenditoriale di gestore di edicola facente capo a [REDACTED], titolare dunque di attività imprenditoriale qualificabile come impresa minore, non assoggettabile dunque alla liquidazione giudiziale;

che non risulta che i due ricorrenti siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, né che abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

- che non consta il compimento di atti in frode nel quinquennio precedente il deposito della domanda, così come attestato dal Gestore della crisi;

La proposta di concordato minore in esame prevede il versamento in favore dei creditori di 120 rate mensili di importo crescente (200 euro di incremento su ogni rata, per ciascun anno), per un importo complessivo di euro 267.000, in dieci anni. Inoltre, Longo Luigi, cugino di [REDACTED], conferirà, *una tantum*, l'apporto di euro 15.000, entro trenta giorni dall'omologa, con rinuncia ai diritti sui beni del concordato.

Con i predetti importi i ricorrenti intendono pagare: nella percentuale del 100% le spese ex art. 2751 bis c.c. (compenso degli *advisors*), nonché il credito ipotecario (mutuo) nei confronti della società Intrum (per l'importo di euro 204.686,16) ed il credito nei confronti dell'Inps, per euro 5.624,38 (il resto del credito Inps è degradato a chirografo); nella percentuale dell'11,15%, tutti i creditori privilegiati degradati a chirografo elencati nel ricorso, cui si fa rinvio, e tutti i creditori chirografari *ab origine* (per un importo complessivo di euro 27.313,84). Il compenso dell'OCC e del Commissario giudiziale (che ha svolto le funzioni di OCC in seguito al decreto di apertura della procedura, ex art. 78 comma 2 *bis*) verrà liquidato e pagato al termine dell'esecuzione del concordato, ai sensi dell'art. 81 quarto comma CCII, nelle forme da tale norma prescritte.

Ciò premesso va detto che, oltre alla documentazione indicata dall'art. 75, c. 1, CCII, alla domanda è stata allegata la relazione particolareggiata dell'OCC, comprendente tutte le informazioni e gli elementi indicati all'art. 76, c. 2, CCII.

Con decreto dell'11 Dicembre 2025, la procedura è stata dunque dichiarata aperta ed è stato nominato Commissario giudiziale il dottor Gianfranco Murino; indi, a norma dell'art. 78 CCII, è stata disposta la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito *web* del Tribunale e l'assegnazione ai creditori del termine di trenta giorni entro il quale fare pervenire, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, c. 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

Il Commissario giudiziale ha quindi provveduto tempestivamente alle notifiche ai creditori ed ha relazionato il Tribunale in ordine all'elenco dei creditori ammessi al voto ed alle determinazioni assunte ai fini della sua predisposizione, tenendo conto di quanto stabilito dal capoverso dell'art. 79 CCII.

All'esito della fase deliberativa, il Commissario giudiziale riferiva che erano pervenute osservazioni del credito da parte dell'Agenzia delle Entrate, che aveva rettificato l'indicazione del suo credito con riferimento ad entrambi i ricorrenti; all'esito di tali osservazioni, perveniva memoria da parte dell'Occ, con la quale veniva evidenziato che i maggiori importi dell'Agenzia delle Entrate sarebbero stati pagati nella percentuale dell'11,15 %, per un totale di euro 1.173,74, dal già menzionato Longo Luigi, mediante apporto di finanza esterna; tutte le altre condizioni e previsioni rimanevano invariate.

In ogni caso il Commissario rappresentava che i creditori tutti avevano votato a favore della proposta, due di essi esplicitamente (tra cui l'Agenzia delle Entrate), gli altri con silenzio assenso (art. 79, terzo comma) e che pertanto la proposta concordataria doveva intendersi approvata.

Tutto ciò premesso, va detto che il Professionista incaricato quale Occ ha, come già sopra preannunciato, espresso tutti i contenuti necessari ai sensi dell'art. 76 comma secondo CCII; in particolare egli ha reso parere favorevole nei confronti della proposta concordataria, concludendo nel senso che la stessa risulta conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Lo stesso giudizio è stato condiviso dal Commissario giudiziale.

Sulla base dunque di tutto quanto precede, va resa valutazione positiva sulla proposta concordataria, nel senso che la stessa non presenta difetti sul piano della linearità e dell'attitudine ad esser eseguita conformemente alle previsioni; sussistono in definitiva le condizioni per procedere all'omologa del concordato minore in esame.

P.Q.M.

omologa la proposta di concordato minore presentata da [REDACTED] e [REDACTED];
dichiara chiusa la procedura.

Napoli, 26 Maggio 2026

Il Giudice Delegato

Dottor Francesco Paolo Feo